SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356.

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 357.

Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.

DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 358.

Disposizioni sulla ricapitalizzazione di enti creditizi pubblici.

Da 90G0390 a 90G0392

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 78:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche - Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: **7%**: serie ordinaria ventennale; **8%**: serie ordinaria ventennale; **9%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **10%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **13%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale; **10 - 13,50%**: serie speciale Garantite dallo Stato (1980-1993), sorteggiate il 15 novembre 1990.

90A5001

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1990, n. 359.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1990, N. 276.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la lettera *l)*, è aggiunta la seguente:

"*l*-bis) direzione centrale di sanità, cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ovunque ricorrano, le parole: "servizio sanitario a livello centrale", "servizio sanitario centrale" e "servizio medico a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione centrale di sanità".

3. Alla direzione centrale di sanità, di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.

4. Nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "ispettore generale capo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore centrale di sanità".

5. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è abrogato.

6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "il servizio sanitario a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi della direzione centrale di sanità"».

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione».

All'articolo 8, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «legge 24 luglio 1985, n. 410», *sono inserite le seguenti:* «, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137».

All'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: «legge 1° febbraio 1989, n. 53», *sono inserite le seguenti:* «, e successive modificazioni ed integrazioni».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. — 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 14, i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. — 1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonché dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni

organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella *C* allegata al presente decreto.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella *C*.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.

5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale", mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. Per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti con modalità tali da garantirne l'assoluta riservatezza.

3. Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1 o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.

4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto ministeriale».

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*. — 1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis (Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi)*. — *1*. Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma del primo comma, n. 3), dell'articolo 17, purché abbiano superato tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti nonché l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che terminano il quadriennio nello stesso anno.

2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della dimissione dal corso.

3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.

4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15"».

All'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;

b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. — 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 31, primo comma, n. 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dirigenti preposti agli Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico».

È allegata la seguente tabella:

TABELLA C
(prevista dall'articolo 14-bis)

Livello	Qualifica	Dotazione organica	Incremento
VI	Assistente amministrativo (segretario amministrativo)	2.060	100
VI	Ragioniere (segretario di ragioneria)	1.783	100
VII	Assistente sociale coord.	200	130
IV	Dattilografo	2.366	250
IV	Coadiutore (archivista).	5.465	100
		11.874	680

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 dicembre 1990.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2460):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri dell'interno (GAVA), della difesa (ROGNONI) e delle finanze (FORMICA) il 4 ottobre 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 ottobre 1990.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 16 ottobre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5170):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 1990, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VII, XI, e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 ottobre 1990.

Esaminato dalla I commissione il 6 novembre 1990.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 22 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2460/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27, 28 novembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 1990.

90G0409

LEGGE 30 novembre 1990, n. 360.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 279.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «tre mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «dodici mesi»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5126):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri per i beni culturali e ambientali (FACCHIANO) e dei lavori pubblici (PRANDINI) il 5 ottobre 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 5 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 ottobre 1990.

Esaminato dalla VII commissione il 23 ottobre 1990.

Esaminato in aula il 12 novembre 1990 e approvato il 13 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2526):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 16 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 novembre 1990.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 27 novembre 1990 (atto n. 2526/A - relatore sen. MEZZAPESA).

Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 1990.

90G0410

LEGGE 30 novembre 1990, n. 361.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 280.

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi».

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5127):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 5 ottobre 1990.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 5 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 ottobre 1990.

Esaminato dalla IX commissione il 23 ottobre 1990.

Esaminato in aula il 12 novembre 1990 e approvato il 13 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2527):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 novembre 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione il 22 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 27 novembre 1990 (atto n. 2527/A - relatore sen. CHIMENTI).

Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 1990.

90G0411

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 marzo 1990, n. 362.

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure per l'ordinazione delle spese all'estero del Ministero degli affari esteri e per la presentazione dei rendiconti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sulla disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'articolo 8 della legge sopracitata, all'emanazione di nuove norme regolamentari per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, per la presentazione dei relativi rendiconti e per il loro riscontro amministrativo;

Vista la nota 153979 del 27 luglio 1989, con cui è stato comunicato l'assenso del Ministero del tesoro sullo schema di regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Rimesse di fondi alle rappresentanze all'estero

1. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri versa all'apposito conto corrente infruttifero accesso presso la tesoreria centrale, a carico dei pertinenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al Portafoglio dello Stato per le operazioni di rimessa all'estero. I versamenti al predetto conto corrente vengono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima predisposti dal Ministero degli affari esteri.

2. Per l'utilizzazione delle somme versate al conto corrente di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri invia al Portafoglio dello Stato ordini di rimessa a favore delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari e copia di essi alle sedi destinatarie, alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. Tali titoli hanno valore di ordini di accreditamento.

3. Per un maggior coordinamento delle spese di funzionamento degli uffici, le rimesse di cui al comma 2 possono essere disposte a favore della locale rappresentanza diplomatica perché provveda, sulla base di istruzioni ministeriali, alla successiva riassegnazione dei fondi agli uffici consolari esistenti nell'ambito del Paese in cui essa ha sede.

4. Sulla base dei dati rilevati nel corso della gestione, la rappresentanza diplomatica può proporre al Ministero una diversa ripartizione dei fondi.

5. Le sedi che ricevono fondi per il tramite della locale rappresentanza diplomatica devono trasmettere alla sede mittente la dichiarazione di ricevuta.

6. Le eventuali spese di somministrazione di fondi sono contabilizzate dalla sede mittente e sono imputate ai competenti capitoli di bilancio.

Art. 2.

Rimesse per determinati pagamenti

1. Per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalità di cui all'art. 1, i relativi fondi possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.

2. Per i pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali, comportanti operazioni di trasferimento di fondi a terzi creditori di somme non soggette ad accertamento o a verifica di effettuata prestazione, sono disposti dai competenti uffici centrali ai fini del discarico amministrativo, ordini di rimessa portanti l'indicazione «emesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 15/1985».

3. Gli importi che si rendono disponibili su ordini di rimessa disposti ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 15 possono essere utilizzati per altri pagamenti di cui al comma precedente afferenti lo stesso capitolo di bilanco. In tal caso l'amministrazione invierà agli organi di controllo copia dell'atto di autorizzazione a provvedere.

Art. 3.

Pagamenti all'estero

1. Ai pagamenti da effettuarsi all'estero provvedono le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari mediante prelevamento dei fondi ad essi accreditati con le procedure di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Trasfermento di fondi

1. Nel caso in cui i fondi accreditati ad una rappresentanza diplomatica o ad un ufficio consolare risultano, in base alle previsioni di spesa aggiornate, eccedenti le necessità della sede stessa, i competenti uffici del Ministero degli affari esteri possono autorizzarne il trasferimento ad altra rappresentanza diplomatica o altro ufficio consolare per spese gravanti sullo stesso capitolo.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 devono essere disposti entro il 31 ottobre dell'esercizio cui si riferisce l'accreditamento.

3. Delle operazioni di trasferimento avvenute a norma dei commi precedenti, viene data comunicazione, a cura della sede mittente, agli uffici ministeriali competenti, alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. La sede che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta alla sede mittente.

4. I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti commi sono considerati, a tutti gli effetti, come riduzione del carico dei fondi somministrati per la sede cedente e come aumenti del carico per la sede ricevente.

5. le eventuali spese bancarie per le operazioni di trasferimento di fondi sono a carico della sede cedente e sono imputate ai competenti capitoli di bilancio.

6. La sede che trasferisce i fondi allega al rendiconto copia dell'ordine di trasferimento e dell'avviso di addebito nonché la dichiarazione di ricevuta di cui al comma 3 del presente articolo.

7. La sede che riceve i fondi allega al rendiconto copia dell'ordine di rimessa e dell'avviso bancario di accredito.

8. I trasferimenti di cui al presente articolo possono essere effettuati anche fra sedi operanti i Paesi diversi purché ciò non comporti cambio nella valuta di finanziamento.

Art. 5.

Formazione ed esecuzione dei contratti

1. Secondo quanto disposto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata, anche per quanto attiene al ricorso alla trattativa privata, dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali.

2. Per l'osservanza dei termini di pagamento previsti da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali l'esecuzione della spesa può essere autorizzata, prima della definizione della procedura di controllo, dal competente ufficio ministeriale, tenuto conto degli elementi forniti dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare.

Art. 6.

Spese in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono quelli previsti dal regolamento per le spese in economia del Ministero.

Art. 7.

Rendicontazione delle spese

1. I funzionari preposti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, a fronte degli accreditamenti ricevuti, sia direttamente che con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 1, devono presentare, ogni semestre, o quando cessino dalle loro funzioni, il rendiconto delle somme erogate, ad eccezione dei pagamenti eseguiti in relazione ad atti amministrativi ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

2. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi, debbono pervenire, entro sessanta giorni successivi al termine del semestre, al Ministero. Dopo i riscontri di competenza, l'Amministrazione centrale deve trasmettere i rendiconti alla ragioneria centrale che, eseguiti i controlli e le necessarie scritture, ne curerà l'invio alla Corte dei conti.

Art. 8.

Documentazione giustificativa di spesa

1. Le spese sostenute all'estero sono giustificate mediante fatture dettagliate e quietanzate o documenti equipollenti.

2. Nei casi in cui gli usi locali non prevedono il rilascio di fatture o documenti equipollenti, deve essere acquisita una documentazione sostitutiva da integrare con la descrizione delle spese sostenute.

Art. 9.

Discarico delle spese sostenute in esecuzione di atti amministrativi ministeriali

1. Per i pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ottengono ad ogni effetto il discarico amministrativo delle somme ad essi accreditate con decreto emanato dal competente ufficio ministeriale.

2. Il decreto di discarico viene emanato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta tesoro delle eventuali eccedenze. Copia di detto decreto con la distinta dei pagamenti viene inviata in comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Art. 10.

Utilizzazione dei saldi del conto corrente infruttifero

1. I saldi attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio sui versamenti effettuati a carico dei singoli capitoli di bilancio sul conto corrente infruttifero di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti al precedente esercizio. Alla scadenza di ciascun esercizio il Ministro degli affari esteri comunica al Portafoglio dello Stato, alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti l'elenco dei saldi attivi da conservare e di quelli per i quali si provvede al versamento al bilancio dell'entrata.

2. Sugli ordini di rimessa, disposti a carico dei saldi attivi di cui al comma 1, dovrà essere apposta l'annotazione: «emesso ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 15/1985».

3. Gli importi residui dei saldi attivi non utilizzati ai sensi del comma 1 entro l'esercizio successivo a quello di provenienza vengono versati al bilancio dell'entrata.

Art. 11.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, n. 5515 del 19 settembre 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 1990

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1990
Registro n. 14 Esteri, foglio n. 229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 15/1985 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 8. — Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attività all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai principi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalità ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a

quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 15/1985 prevede che: «I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avrà comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 86 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 86 *(Procedura per la stipulazione)*. — La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali».

Nota all'art. 10:

— Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 15/1985 (per il titolo si veda in note alle premesse) prevede che: «Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'art. 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata».

90G0406

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1990.

Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 1, comma 1, della richiamata legge, che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi dallo stesso comma indicati;

Visto, in particolare, il comma 5 della predetta norma, il quale dispone che al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro;

Considerato che occorre emanare il previsto decreto per l'attivazione dei mutui da contrarsi con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati;

Ritenuto che i finanziamenti accordati dalla BEI e dalla Cassa depositi e prestiti sono da effettuarsi secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi in materia di costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono accordati al Ministero del tesoro, oltre che dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche.

2. L'intervento degli istituti di credito di cui al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e di vigilanza che ne regolamentano l'attività.

Art. 2.

1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 1, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, il Ministero della sanità provvederà a trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, apposita richiesta con l'indicazione delle effettive esigenze nell'ambito dell'anzidetto plafond.

2. Il Ministero del tesoro, ricevuta la richiesta, perfeziona l'operazione di finanziamento, stipulando apposita convenzione con l'istituto di credito o con gli istituti di credito costituiti in pool.

3. I rapporti finanziari tra gli istituti di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando nei rapporti esterni il solo istituto capofila.

Art. 3.

1. L'istituto di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la convenzione, l'importo del mutuo in unica soluzione al cap. 3385, capo X, iscritto nello stato di previsione di entrata del bilancio dello Stato, trasmettendo alla Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, l'originale della quietanza di versamento rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato.

2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nel capitolo di entrata del bilancio, indicato nel

precedente comma, dispone, su richiesta della Direzione generale del Tesoro che dovrà produrre l'originale della predetta quietanza di versamento, la riassegnazione delle relative somme nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 4.

1. I mutui di cui all'art. 1 avranno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni e potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

3. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposte, pubblicato nel bollettino o supplemento al bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia;

b) tasso medio della lira interbancaria pubblicato nel bollettino o supplemento al bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75%.

Al dato come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui è stata perfezionata la convenzione.

Art. 5.

1. Le rate di ammortamento sono corrisposte in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno e per tutta la durata dei mutui, dal Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, agli istituti di credito interessati.

2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, saranno corrisposti, con le modalità di cui al precedente comma, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

3. Gli istituti di credito mutuanti faranno tenere al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, con almeno novanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità dell'accredito, in particolare gli estremi del conto in essere presso la Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1990
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 347

90A5077

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 novembre 1990.

Autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Toscana.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari per adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

Visto l'art. 110-*quater* del citato regolamento n. 1639/68 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire l'uso di reti a strascico con maglie di apertura inferiore a 40 mm per pesche speciali volte a catturare specie che allo stato adulto non possono essere convenientemente pescate con reti a maglie regolamentari;

Visto l'art. 111 di detto regolamento che fa divieto di usare le reti a traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque è inferiore a 50 m entro le tre miglia dalla costa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1988 che autorizza la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei tempi e con le modalità tecniche previste per la pesca del bianchetto (novellame di sarda e alice);

Considerato che il rossetto (*Aphia minuta*) è una specie adulta, ancorché di piccola taglia, la cui cattura, pertanto, può essere disciplinata diversamente da quella del bianchetto (novellame di sarda e alici);

Considerato che lo schema di terzo piano nazionale della pesca, già approvato dalla commissione consultiva centrale e dal comitato di gestione, prevede che, data la diversità delle situazioni nelle varie zone, una regolamen-

tazione specifica della pesca del rossetto può essere introdotta solo in presenza di conclusioni univoche e rigorose promosse dall'amministrazione;

Vista la particolare situazione dei compartimenti marittimi della Toscana in cui la pesca del rossetto potrebbe costituire una pesca di sussistenza per le navi della piccola pesca durante il periodo invernale;

Considerato che lo studio effettuato dal Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno indica la pesca del rossetto effettuata con attrezzo a sciabica a carattere pressoché monospecifico e con assenza di danni biologici all'ambiente marino;

Considerata l'opportunità di un approfondimento e verifica attraverso prove pratiche di pesca volte a verificare l'effettiva selettività dell'attrezzo, la non significativa presenza nelle catture di giovani di altre specie ad interessi commerciali, nonché di disporre di dati precisi sulla quantità e composizione delle catture nei diversi mesi dell'anno;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi della Toscana è autorizzata, a titolo sperimentale, la pesca professionale del rossetto *(Aphia minuta)* senza limiti di distanza dalla costa per il periodo 1° novembre 30 aprile fino alla campagna di pesca 1991-92.

Art. 2.

L'autorizzazione suddetta è concessa a coloro che, per consuetudine, esercitano tale tipo di pesca con navi fino a 10 tsl e 100 Hp ed esclusivamente con l'attrezzo «sciabica».

Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a 3 mm e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artifizio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

Art. 3.

La pesca di cui ai precedenti articoli può essere effettuata dalle 4 alle 18 dei giorni feriali.

Art. 4.

Le domande per l'esercizio della pesca in questione devono essere inoltrate alla capitaneria di porto dell'ufficio di iscrizione della nave, che provvede a rilasciare apposita autorizzazione per singola campagna di pesca.

L'elenco delle navi autorizzate dovrà essere trasmesso al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

Art. 5.

Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo allegato al presente decreto i dati concernenti le quantità di rossetto pescate, le giornate di pesca, nonché le zone in cui detta pesca viene effettuata.

I moduli suddetti, oltre che alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione, verranno settimanalmente trasmessi al Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno insieme con campioni di pescato.

Al personale del suddetto Consorzio dovrà essere permesso in qualsiasi momento il prelievo di campioni secondo le metodologie dallo stesso stabilite.

Art. 6.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo comporta automaticamente anche la revoca dell'autorizzazione.

Art. 7.

Il Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno esamina di volta in volta la consistenza del pescato sulla base delle campionature ricevute e direttamente effettuate valutando l'eventuale presenza di novellame che non dovrà risultare superiore al 10% del pescato.

Il Consorzio è obbligato a dare immediata notizia al Ministero di ogni evento che ritiene possa danneggiare le risorse o l'ambiente marino ovvero qualora riscontri catture di novellame in misura superiore al 10%.

Il Consorzio, inoltre, redigerà mensilmente una breve nota sull'andamento della pesca del rossetto e sulla composizione del pescato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO *A*

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ....

Nome e numero di iscrizione dell'unità ....
....
T.S.L. .... HP ....
Proprietario/i ....
....
....
Armatore/i ....
....
Mese .... Anno ....

Zona di pesca	Giornate	Quantità pescate in Kg	
		rossetto	altre specie

90A5087

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 8 novembre 1990.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87, per la campagna vitivinicola 1990-91.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 35;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, modificato dai regolamenti CEE n. 2352/89 del 28 luglio 1989 e n. 2425/90 del 21 agosto 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del citato art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 30 agosto 1990;

Visto il regolamento CEE n. 2270/90 del 1° agosto 1990, allegato 1, che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili alla misura di cui trattasi per la campagna 1990-91, nonché talune limitazioni quantitative alla consegna dei prodotti ottenuti dalla distillazione all'organismo di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il decreto 15 giugno 1989, n. 452, recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza dell'8 novembre 1990;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1990-91, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro: con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2046/89;

- alcole: con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Il prodotto di cui al primo trattino del comma precedente può essere ceduto all'A.I.M.A. per un quantitativo che non superi il 50% del quantitativo totale conferito per la distillazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1990-91.

Art. 3.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.539,92 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.347,24 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente sono di L. 1.681,60 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2270/90, richiamato nelle premesse, per il prodotto di cui all'art. 2, primo comma, primo trattino, il prezzo di acquisto pagato dall'A.I.M.A. al venditore per ettolitro e per grado alcolico è di L. 2.347,24. Nei due mesi successivi al 30 novembre 1991, termine ultimo per la consegna del prodotto della distillazione, l'A.I.M.A. versa al distillatore una maggiorazione di L. 192,68 per ettolitro e per grado alcolico dell'alcole neutro ceduto per un quantitativo non superiore al limite del 50%, di cui all'art. 2, secondo comma.

Tuttavia il distillatore può chiedere che la suddetta maggiorazione gli sia pagata in anticipo, contestualmente al pagamento del prezzo indicato al comma precedente, a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. una cauzione di L. 24.523,38 per ettanidro di alcole neutro per il quale viene chiesto l'anticipo.

La cauzione, entro il termine di cui al primo comma, è svincolata per il quantitativo massimo di alcole neutro conferibile. La cauzione corrispondente alla quantità di prodotto eccedente la percentuale indicata all'art. 2, secondo comma, viene incamerata.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) prospetto riassuntivo delle fatture relative al prezzo di acquisto da parte del distillatore, da compilare secondo lo schema allegato, da cui risultino, per ciascun produttore obbligato, il tipo e la quantità ceduta di sottoprodotti, ed eventualmente del vino, la gradazione alcolica, il prezzo corrisposto, l'aliquota I.V.A. e la data dell'effettivo pagamento.

Ciascun prospetto dovrà riportare in calce una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare e/o il legale rappresentante della distilleria — nonché, nei caso di richiedenti in forma societaria, il Presidente del collegio sindacale — dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo. Tale data, peraltro, non dovrà superare, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'invio presso la propria sede di Roma - Via Palestro, 81, delle citate fatture e delle relative dichiarazioni del produttore, la cui firma deve essere autenticata nelle forme di legge;

e) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

f) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

g) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

h) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 5.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1991 corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente U.T.I.F., conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 30 agosto 1990, dal quale risultino le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori obbligati che hanno ceduto i sottoprodotti per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

il vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita;

c) riepilogo, per ciascuna materia prima, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

d) dichiarazione del competente ufficio per la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

e) certificazione prefettizia, o autocertificazione, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 6.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'U.T.I.F.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, subordinato all'iscrizione all'albo degli assuntori, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sul contratto di deposito.

La consegna avviene, senza estrazione del prodotto dai magazzini della distilleria in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di indicare un magazzino di consegna diverso da quello ove si trova immagazzinato l'alcole al momento dell'offerta. Le spese di trasporto sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di alcole acquistate resta affidato alle ditte depositarie alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione, detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi comunitari, secondo lo schema di contratto approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nell'adunanza del 14 dicembre 1989.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 6, per l'importo di L. 1.681,60 per ettolitro e per grado alcolico di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario, e comunque nei limiti e alle condizioni stabilite all'art. 3, quarto e quinto comma.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla presentazione della prova di cui all'art. 17, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 2046/89 citato in premessa ovvero, in alternativa, della prova della costituzione di una cauzione a favore dell'A.I.M.A. pari al 110% dell'aiuto richiesto, come previsto dall'art. 11, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 3105/88, modificato dal regolamento CEE n. 9352/89.

La prova del pagamento dell'acconto o del saldo del prezzo di acquisto dei sottoprodotti della vinificazione o del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 11 del regolamento CEE n. 3105/88, mediante la presentazione del prospetto e della relativa dichiarazione sottoscritta con firma autenticata di cui al precedente art. 4, lettera *d)*.

Le fatture e le dichiarazioni dei produttori, attestanti che il pagamento dell'acconto o del saldo è avvenuto nei termini indicati all'art. 10 del citato regolamento CEE n. 3105/88, e successive modifiche, devono essere conservate dal distillatore e tenute a disposizione dell'A.I.M.A. che si riserva la facoltà di richiederne la consegna in qualsiasi momento.

Le firme dei produttori dichairanti debbono essere autenticate nelle forme di legge nel caso in cui il volume dei vini e degli altri prodotti assoggettati al regime di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 sia superiore ai 300 ettolitri, ovvero, l'importo delle singole fatture sia superiore a L. 500.000.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1990

Il Presidente: SACCOMANDI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto..
nato a .... il .... in qualità di titolare e/o legale rappresentante della Distilleria ....
.... e il sottoscritto..
nato a .... il .... in qualità di Presidente del Collegio Sindacale (*) ....
....dichiarano sotto la propria responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture, e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo e tale data, peraltro, non supera, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

FIRME

....
(titolare e/o legale rappresentante della ditta)

....
(Presidente del Collegio Sindacale) (*)

AUTENTICA DELLE FIRME

(*) Solo se trattasi di Distilleria con ragione sociale in forma societaria.

90A5066

DELIBERAZIONE 8 novembre 1990.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87, per la campagna vitivinicola 1990-91.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 36;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87, in particolare l'art. 13;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 16 del 30 agosto 1990;

Visto il regolamento CEE n. 2270/90 del 1° agosto 1990 che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli importi degli aiuti applicabili alla misura di cui trattasi per la campagna 1990-91, nonché talune limitazioni quantitative alla consegna dei prodotti ottenuti dalla distillazione all'organismo di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza dell'8 novembre 1990;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1990-91, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro: con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2046/89;

- alcole: con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Il prodotto di cui al primo trattino del comma precedente può essere ceduto all'A.I.M.A. per un quantitativo che non superi il 50% del quantitativo totale conferito per la distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1990-91.

Art. 3.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.820,19 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.627,50 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente sono di L. 1.681,60 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Ai sensi del regolamento CEE n. 2270/90, richiamato nelle premesse, per il prodotto di cui all'art. 2, primo comma, primo trattino, il prezzo di acquisto pagato dall'A.I.M.A. al venditore per ettolitro e per grado alcolico è di L. 2.627,50. Nei due mesi successivi al 30 novembre 1991, termine ultimo per la consegna del prodotto della distillazione, l'A.I.M.A. versa al distillatore una maggiorazione di L. 192,68 per ettolitro e per grado alcolico dell'alcole neutro ceduto per un quantitativo non superiore al limite del 50%, di cui all'art. 2, secondo comma.

Tuttavia il distillatore può chiedere che la suddetta maggiorazione gli sia pagata in anticipo, contestualmente al pagamento del prezzo indicato al comma precedente, a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. una cauzione di L. 24.523,38 per ettanidro di alcole neutro per il quale viene chiesto l'anticipo.

La cauzione, entro il termine di cui al primo comma, è svincolata per il quantitativo massimo di alcole neutro conferibile. La cauzione corrispondente alla quantità di prodotto eccedente la percentuale indicata all'art. 2, secondo comma, viene incamerata.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) prospetto riassuntivo delle fatture relative al prezzo di acquisto da parte del distillatore, da compilare secondo lo schema allegato, da cui risultino, per ciascun produttore obbligato, la quantità di vino ceduta, la gradazione alcolica, il prezzo corrisposto, l'aliquota I.V.A. e la data dell'effettivo pagamento.

Ciascun prospetto dovrà riportare in calce una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare e/o il legale rappresentante della distilleria — nonché, nei casi di richiedenti in forma societaria, il presidente del collegio sindacale — dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo. Tale data, peraltro, non dovrà superare, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'invio presso la propria sede di Roma - Via Palestro, 81, delle citate fatture e delle relative dichiarazioni del produttore, la cui firma deve essere autenticata nelle forme di legge;

e) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

f) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

g) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

h) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 5.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1991 corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente U.T.I.F., conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 16 del 30 agosto 1990, dal quale risultino le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori obbligati che hanno ceduto i sottoprodotti per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

il vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita;

c) copia della denuncia di produzione per la campagna 1990-91;

d) certificato di analisi relativo al vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato in cui siano indicati la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva per distillazione;

e) certificazione prefettizia, o autocertificazione, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 6.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'U.T.I.F.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, subordinato all'iscrizione all'albo degli assuntori, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sul contratto di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini della distilleria in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di indicare un magazzino di consegna diverso da quello ove si trova immagazzinato l'alcole al momento dell'offerta. Le spese di trasporto sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di alcole acquistate resta affidato alle ditte depositarie alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione, detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi comunitari, secondo lo schema di contratto approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nell'adunanza del 14 dicembre 1989.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dientro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.681,60 per ettolitro e per grado alcolico di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario, e comunque nei limiti e alle condizioni stabilite all'art. 3, quarto e quinto comma.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla presentazione della prova di cui all'art. 17, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 2046/89 citato in premessa ovvero, in alternativa, della prova della costituzione di una cauzione a favore dell'A.I.M.A. pari al 110% dell'aiuto richiesto, come previsto dall'art. 11, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 3105/88, modificato dal regolamento CEE n. 9352/89.

La prova del pagamento del prezzo di acquisto del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 11 del regolamento CEE n. 3105/88, mediante la presentazione del prospetto e della relativa dichiarazione sottoscritta con firma autenticata di cui al precedente art. 4, lettera *d)*.

Le fatture e le dichiarazioni dei produttori, attestanti che il pagamento del prezzo del vino è avvenuto nei termini indicati all'art. 10 del citato regolamento CEE n. 3105/88 e successive modifiche, devono essere conservate dal distillatore e tenute a disposizione dell'A.I.M.A. che si riserva la facoltà di richiederne la consegna in qualsiasi momento.

Le firme dei produttori dichiaranti debbono essere autenticate secondo le norme vigenti.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1990

Il Presidente: SACCOMANDI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto...
nato a .... il .... in qualità di titolare e/o legale rappresentante della Distilleria ....
.... e il sottoscritto..
nato a .... il .... in qualità di Presidente del Collegio Sindacale (*) ....
....dichiarano sotto la propria responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono corrispondenti a quelli indicati nelle citate fatture, e che i produttori hanno percepito effettivamente il pagamento del prezzo di cessione del prodotto avviato alla distillazione nella data indicata nel prospetto medesimo e tale data, peraltro, non supera, in ogni singolo caso, i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

FIRME

....
(titolare e/o legale rappresentante della ditta)

....
(Presidente del Collegio Sindacale) (*)

AUTENTICA DELLE FIRME

(*) Solo se trattasi di Distilleria con ragione sociale in forma societaria.

90A5067

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, con il quale è stata inserita nell'ordinamento didattico nazionale la tabella XVIII-*bis* relativa al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Visti i decreti ministeriali 4 e 5 agosto 1988 con i quali sono stati approvati i raggruppamenti disciplinari per i concorsi a posti di professore universitario di prima e seconda fascia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, nella parte riguardante il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e verificato che per errore materiale la disciplina «parodontologia» è stata erroneamente trascritta;

Decreta:

Nello statuto del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Firenze, per i motivi di cui in premessa, la disciplina «paradontologia» muta denominazione in «parodontologia».

Firenze, 31 luglio 1990

Il pro rettore: ZAMPI

90A5052

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, riguardante la trasformazione della scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte antica e in storia dell'arte medioevale e moderna in una scuola di specializzazione in archeologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 18 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Gli articoli da 128 a 133, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte antica e in storia dell'arte medioevale e moderna, che si configura quale scuola di specializzazione in archeologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 128. — È istituita presso l'Università degli studi di Milano la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia - indirizzo archeologia classica.

Art. 129. — La scuola prevede il solo indirizzo di archeologia classica.

Art. 130. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e complessivamente in trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 131. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia e l'istituto di archeologia.

Art. 132. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 133. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie (magistero), in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 134. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

a) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;
2) archeometria;
3) bioarcheologia;
4) elementi di informatica;
5) esegesi delle fonti letterarie;
6) metodologia e tecnica dello scavo;
7) metrologia antica;
8) museologia e museografia;
9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
10) teorie e tecniche del restauro;
11) topografia antica;
12) disegno e rilievo;
13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

b) Area dell'archeologia preistorica e protostorica.

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) ecologia preistorica;
5) paleontologia del quaternario;
6) paleontologia umana;
7) paletnologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea;
11) preistoria e protostoria del vicino oriente

c) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica:
4) archeologia fenicia e punica;
5) archeologia dell'Italia preromana;
6) archeologia delle provincie romane;
7) archeologia e antichità teatrali;
8) etruscologia;
9) numismatica greca e romana;
10) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana
11) storia greca;
12) storia romana;
13) antichità greca e romana;
14) epigrafia latina;
15) epigrafia greca;
16) papirologia.

d) Area dell'archeologia tardo-antica e medioevale:

1) archeologia tardo-antica e alto medioevale;
2) archeologia e storia dell'arte medioevale;
3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
5) archeologia e storia dell'arte islamica;
6) epigrafia e antichità paleocristiane e medioevali;
7) numismatica e sfragistica medioevali;
8) paleografia e diplomatica;
9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medioevali;
10) storia della città e del territorio.

e) Area dell'archeologia orientale - *Curriculum* egittologico-africanistico:

antichità copte;
antichità sudanesi ovv antichità nubiane;
archeologia ed antichità etiopiche;
archeologia egiziana;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
egittologia;
papirologia;
preistoria e protostoria dell'Africa.

f) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 135. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo archeologia classica;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto.

Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

Art. 136. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una sopraintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 137. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 138. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 139. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 ottobre 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A5053

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, riguardante la istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica e della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 13 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Nell'art. 1080, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunte la scuola in tecnica enologica e la scuola in tecnica viticola.

Dopo l'art. 1205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica e della scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola.

Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica

Art. 1206. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della enologia.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico enológo».

Art. 1207. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ogni anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 1208. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria, a cui afferiscono gli insegnamenti, ed il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (DISTAM) dell'Università degli studi di Milano.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

Primo anno:

1) elementi di chimica generale e di chimica organica (semestrale);

2) chimica enologica (annuale);

3) microbiologia enologica (annuale);

4) enzimologia (annuale),

ed inoltre quattro corsi opzionali.

Secondo anno:

1) tecnologia enologica (annuale);

2) macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale);

3) controllo di qualità: analisi strumentale ed analisi sensoriale (semestrale);

4) nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (semestrale);

5) legislazione vitivinicola (semestrale),

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

1) approvvigionamenti e mercato;

2) automazione del ciclo produttivo;

3) chimica delle fermentazioni;

4) condizionamento ed imballaggio;

5) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

6) elementi di viticoltura;

7) materiali enologici;

8) organizzazione aziendale e marketing;

9) tecniche di filtrazione e stabilizzazione;

10) utilizzazione dei sottoprodotti.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 1209. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi di laboratorio e le esecuzioni di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso ed alle specifiche indicazioni del consiglio di scuola.

Art. 1210. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nell'esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 1211. — La frequenza ai corsi e al tirocinio è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 1212. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola

Art. 1213. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica viticola presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche della viticoltura, senza trascurare alcuni aspetti fondamentali connessi alla utilizzazione tecnologica delle uve.

La scuola rilascia il diploma di tecnico viticolo.

Art. 1214. — Il corso di studi ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ogni anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 1215. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria, a cui afferiscono gli insegnamenti, ed il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (DISTAM) dell'Università degli studi di Milano.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti:

Primo anno:

1) complementi di viticoltura generale;

2) ampelografia e metodi ampelografici;

3) miglioramento genetico in viticoltura;

4) propagazione e tecnica vivaistica viticola;

5) entomologia e zoologia viticola;

6) patologia e virologia viticola;

7) insegnamento opzionale.

Secondo anno:

1) ecologia e agrometeorologia viticola;
2) tecnica colturale della vite;
3) meccanizzazione in viticoltura;
4) merceologia viticola;
5) tecnologia dell'industria enologica;
6) legislazione vitivinicola;
7) insegnamento opzionale;
8) insegnamento opzionale.

Corsi opzionali (tutti semestrali):
1) tecniche di allevamento e di produzione della vite;
2) coltivazione delle uve da tavola e da industria;
3) tecniche di forzatura, raccolta, conservazione e commercializzazione delle uve da tavola;
4) aspetti alimentari dell'uva e del vino;
5) commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
6) metodologia sperimentale in viticoltura.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto annuale degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 1216. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata ed attività sperimentali. Le attività pratiche sono svolte nei vari laboratori degli istituti e/o dipartimenti interessati e con eventuali visite di studio ad impianti ed aziende agricole.

Art. 1217. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro sperimentale presso un laboratorio o presso un'azienda del settore viticolo ed ha una durata di ottanta ore.

Art. 1218. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 1219. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 ottobre 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

90A5054

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990), coordinato con la legge di conversione 30 novembre 1990, n. 360 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti per la torre di Pisa».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispozioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214». Il D.L. n. 214/1990, di contenuto pressoché analogo, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990).

Art. 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di *dodici mesi*, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia. *Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.*

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso *in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni.*

Art. 3.

1. *Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli*

stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A5116

Testo del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990), **coordinato con la legge di conversione 30 novembre 1990, n. 361** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213». Il D.L. n. 213/1990, di contenuto pressoché analogo, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990).

Art. 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità *una tantum* ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 *(a)*, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.

2-bis. *I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni (b).*

3. *L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi.*

(a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è il seguente:

«Art. 4 *(Regolazione dello sforzo di pesca)*. — Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite».

(b) Il testo dell'intero art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3573 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Art. 3.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278 *(a)*, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15 miliardi per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 *(b)*. Il suddetto importo è versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 278/1988 (Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino) è il seguente:

«Art. 1. — 1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'art. 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:

a) Navi inferiori a 18 metri:

Stazza (tonnellate stazza lorda)	Navi aventi meno di 10 anni (lire giornaliere)	Navi aventi più di 10 anni (lire giornaliere)
Fino a meno di 20.	135.000	110.000
Da 20 a meno di 50.	244.000	200.000
Da 50 a meno di 70.	310.000	232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti».

(b) Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del Fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del Fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee, dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A5135

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 5 novembre 1990, n. 29.

Animali selvatici ed esotici in cattività. Vigilanza veterinaria permanente. Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Agli assessorati regionali alla sanità

All'assessore provinciale alla sanità di Trento

All'assessore provinciale all'agricoltura di Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo nelle regioni e province autonome

Al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della produzione agricola

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Alle facoltà di medicina veterinaria

All'Istituto superiore di sanità

Al servizio centrale di programmazione sanitaria

Alla Federazione nazionale ordini veterinari italiani

Con la presente nota si vuole richiamare l'attenzione dei servizi competenti su una corretta ed esatta applicazione della normativa sanitaria vigente afferente la detenzione, l'allevamento, il commercio, nonché le condizioni di sicurezza alla libertà e benessere degli animali selvatici ed esotici tenuti in cattività.

Trattasi di specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, che vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori delle regioni di origine, e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale ed alla cui sopravvivenza occorre assicurare un benessere animale, inteso principalmente sotto il profilo psicobiologico e clinico-veterinario.Quindi, anche questi animali detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria, esercitata dalla unità sanitaria locale competente per territorio.

Quanto sopra deriva dalla legge n. 833/1978, di istituzione del Servizio sanitario nazionale che ha dato al veterinario ufficiale anche una veste di tutore della salute e della igiene pubblica.

La vigilanza dovrebbe assicurare che gli animali siano mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere igienico sanitario, di tutela della sicurezza e del benessere degli animali stessi in cattività, di salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché di rispetto delle modalità dello smaltimento delle spoglie degli animali medesimi.

Quindi bisogna avere riguardo al contenuto della legge 18 dicembre 1975, n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni, come il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione.

La legge prevede certificazioni che consentono la identificazione degli animali e di conseguenza la legittima provenienza.

Inoltre va ricordata la legge 5 settembre 1981, n. 503, la quale si rifà alla convenzione di Berna, che mira a proteggere gli uccelli.

In materia protezionistica è sempre valido ed attuale il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 150.

Ciò stante, si richiama l'attenzione dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali a vigilare sulla detenzione, allevamento e commercio di animali selvatici ed esotici tenuti in cattività.

Si ritiene opportuno suggerire alle autorità sanitarie locali di istituire apposite autorizzazioni da rilasciarsi ai possessori e questo al fine di identificare gli animali, verificarne la legittima provenienza, accertare che i ricoveri o contenitori destinati agli animali possiedano i requisiti strutturali ed igienico-sanitari confacenti alle esigenze degli animali da detenersi, nonché verificare la destinazione dei rifiuti speciali che vengono a prodursi di conseguenza.

Non appare superfluo ricordare che il possessore di animali selvatici o esotici dovrebbe avere una conoscenza sufficiente delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali stessi; questo al fine di porre se stesso nella potestà di saper distinguere ed identificare i propri interventi al fine di consentire agli animali detenuti di non essere privati delle loro necessità comportamentali di base e di poter godere perciò di sufficiente benessere.

E poi è doveroso ricordare ai servizi veterinari che operano sul territorio che non è possibile inserire le spoglie animali nel normale circuito dei rifiuti urbani.

Spesso le carcasse di animali da affezione o comunque tenuti in cattività, vengono immessi scorrettamente, nel circuito dei rifiuti ordinari, o peggio ancora, vengono abbandonate presso discariche, per lo più clandestine, in località seminascoste.

È evidente il pericolo determinato da tale situazione, sia nei confronti di possibile diffusione di malattie infettive, come le zoonosi trasmissibili all'uomo, sia, in senso lato, della tutela dell'ambiente.

Doverosamente premesso quanto sopra, nel ricordare ancora una volta l'importanza zoosanitaria della questione ed i benefici riflessi sulla opinione pubblica, si pregano codesti enti di voler esercitare una costante e corretta vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze per la gestione della problematica posta in essere.

Tornerà opportuno un cenno di riscontro.

Il Ministro: DE LORENZO

90A5080

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia ed Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.

Il giorno 29 maggio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra Italia ed Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 444, pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990.

In conformità all'art. 12/1, l'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 1990.

90A5058

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 270, recante: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990».

Il decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 270, recante: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1990.

90A5109

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Molise, Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta, Marche, Basilicata e Calabria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 173 del 22 novembre 1990

REGIONE LIGURIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Imperia: siccità dal 1° novembre 1989 al 20 settembre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Savona: siccità dal 1° novembre 1989 al 27 settembre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 174 del 22 novembre 1990

REGIONE MOLISE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Campobasso: siccità dal 30 novembre 1989 al 10 ottobre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Isernia: siccità dal 30 novembre 1989 al 10 ottobre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 235 del 22 novembre 1990

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Bolzano: siccità dal 1° ottobre 1989 al 30 settembre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 236 del 22 novembre 1990

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Arezzo: siccità dal 1° gennaio 1990 al 26 ottobre 1990 nel territorio comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sestino.

Firenze: siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 238 del 22 novembre 1990

REGIONE VALLE D'AOSTA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Aosta: siccità dal 1° marzo 1990 al 30 settembre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 239 del 22 novembre 1990

REGIONE MARCHE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ascoli Piceno: siccità dal 1° maggio 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Offida, Ripatransone, San Benedetto del Tonto, Spinetoli.

Decreto ministeriale n. 271 del 22 novembre 1990

REGIONE BASILICATA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/47 del 27 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1990 la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989/90, è estesa ai territori dei comuni di Albano di Lucania e Forenza, della provincia di Potenza.

Decreto ministeriale n. 270 del 22 novembre 1990

REGIONE CALABRIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/44 del 13 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1990, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989/90, è estesa all'intero territorio delle province di Catanzaro e Cosenza.

Le regioni, Liguria, Molise, Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta, Marche, Basilicata e Calabria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A5059

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1990, n. 1425 la variante provinciale di m 8.200, esterna agli abitati di Noicattaro e Rutigliano (provincia di Bari), viene classificata statale ed attribuita all'itinerario corrispondente della strada statale n. 634 «delle Grotte Orientali», compreso tra le progressive chilometriche 3+000 e 11+050.

Il tratto della vecchia sede di strada statale n. 634, sotteso dalla predetta variante, viene declassificato e consegnato alla provincia di Bari ed ai comuni di Noicattaro e Rutigliano, a ciascuno per la parte di propria competenza.

La strada statale n. 634 «delle Grotte Orientali» assume i seguenti nuovi caposaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 100 presso Capurso - Variante di Rutigliano - Innesto strada statale n. 377 a Castellana Grotte» con variazione dell'attuale estesa di km 30+400 in km 32+550 circa (previa totale richilometrazione).

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1990, n. 2394, la strada provinciale «Sora-Colle Telugno» viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 666 «di Sora», i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto strada statale n. 82 presso Sora - Innesto strada statale n. 509 in località Colle Telugno ed estesa di km 17+000».

90A5070

MINISTERO DEL TESORO

N. 229

Corso dei cambi del 23 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1114,050	1114,050	1114,25	1114,050	1114,050	1114,050	1114,460	1114,050	1114,050	1114,05
E.C.U.	1550,100	1550,100	1550,50	1550,100	1550,100	1550,100	1550,090	1550,100	1550,100	1550,10
Marco tedesco	750,420	750,420	750,50	750,420	750,420	750,420	750,600	750,420	750,420	750,42
Franco francese	222,600	222,600	223,50	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600	222,600	222,60
Lira sterlina	2191,700	2191,700	2192 —	2191,700	2191,700	2191,700	2192,300	2191,700	2191,700	2190,70
Fiorino olandese	665,380	665,380	665,50	665,380	665,380	665,380	665,370	665,380	665,380	665,38
Franco belga	36,323	36,323	36,34	36,323	36,323	36,323	36,332	36,323	36,323	36,32
Peseta spagnola	11,862	11,862	11,875	11,862	11,862	11,862	11,863	11,862	11,862	11,86
Corona danese	195,650	195,650	195,50	195,650	195,650	195,650	195,630	195,650	195,650	195,65
Lira irlandese	2002,850	2002,850	2004 —	2002,850	2002,850	2002,850	2003,200	2002,850	2002,850	—
Dracma greca	7,321	7,321	7,32	7,321	7,321	7,321	7,317	7,321	7,321	—
Escudo portoghese	8,543	8,543	8,54	8,543	8,543	8,543	8,544	8,543	8,543	8,54
Dollaro canadese	959,900	959,900	961 —	959,900	959,900	959,900	959,950	959,900	959,900	959,90
Yen giapponese	8,755	8,755	876 —	8,755	8,755	8,755	8,752	8,755	8,755	8,75
Franco svizzero	888,850	888,850	889 —	888,850	888,850	888,850	888,860	888,850	888,850	888,85
Scellino austriaco	106,689	106,689	106,70	106,689	106,689	106,689	106,693	106,689	106,689	106,68
Corona norvegese	192,320	192,320	192 —	192,320	192,320	192,320	192,300	192,320	192,320	192,32
Corona svedese	200,510	200,510	200,50	200,510	200,510	200,510	200,450	200,510	200,510	200,51
Marco finlandese	312,570	312,570	312,50	312,570	312,570	312,570	312,600	312,570	312,570	—
Dollaro australiano	851,200	851,200	852 —	851,200	851,200	851,200	852 —	851,200	851,200	851,20

Media dei titoli del 23 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 1-12-1983/90	99,975
» » » » 18-12-1985/90	100,100
» » » » 1- 1-1984/91	99,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,975
» » » » 1- 2-1984/91	100 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,925
» » » » 1- 4-1984/91	100,100
» » » » 1- 5-1984/91	100,350
» » » » 1- 6-1984/91	100,300
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,275
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	100,200
» » » »	1- 2-1985/92	100,300
» » » »	18- 4-1986/92	100,100
» » » »	19- 5-1986/92	100,275
» » » »	20- 7-1987/92	100,200
» » » »	19- 8-1987/92	100,350
» » » »	1-11-1987/92	100,300
» » » »	1-12-1987/92	99,900
» » » »	1- 1-1988/93	99,925
» » » »	1- 2-1988/93	99,800
» » » »	1- 3-1988/93	99,875
» » » »	1- 4-1988/93	99,875
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	99,650
» » » »	1- 7-1988/93	100,325
» » » »	17- 7-1986/93	99,600
» » » »	1- 8-1988/93	100,200
» » » »	19- 8-1986/93	99,050
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	98,725
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	99,450
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1986/93	99,700
» » » »	19-12-1986/93	99,625
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,700
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,750
» » » »	1- 4-1989/94	99,800
» » » »	1- 9-1988/94	98,850
» » » »	1-10-1987/94	98,850
» » » »	1-11-1988/94	99 —
» » » »	1- 1-1990/95	98,900
» » » »	1- 2-1985/95	99,400
» » » »	1- 3-1985/95	97,975
» » » »	1- 3-1990/95	98 —
» » » »	1- 4-1985/95	97,850
» » » »	1- 5-1985/95	97,775
» » » »	1- 5-1990/95	98,150
» » » »	1- 6-1985/95	97,850
» » » »	1- 7-1985/95	98,700
» » » »	1- 8-1985/95	98,050
» » » »	1- 9-1985/95	97,775
» » » »	1-10-1985/95	98,125
» » » »	1-11-1985/95	98,550
» » » »	1-12-1985/95	98,400
» » » »	1- 1-1986/96	98,300
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,725
» » » »	1- 2-1986/96	98,400
» » » »	1- 3-1986/96	98,500
» » » »	1- 4-1986/96	98,250
» » » »	1- 5-1986/96	98,550
» » » »	1- 6-1986/96	98,525
» » » »	1- 7-1986/96	98,350
» » » »	1- 8-1986/96	97,925
» » » »	1- 9-1986/96	97,800
» » » »	1-10-1986/96	95,625
» » » »	1-11-1986/96	96,050
» » » »	1-12-1986/96	96,375
» » » »	1- 1-1987/97	95,850
» » » »	1- 2-1987/97	95,900
» » » »	18- 2-1987/97	95,900
» » » »	1- 3-1987/97	96 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,850
» » » »	1- 5-1987/97	95,900
» » » »	1- 6-1987/97	96,725
» » » »	1- 7-1987/97	96,150
» » » »	1- 8-1987/97	95,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,275
» » »	11,50%	1-11-1991	99,150
» » »	11,50%	21-12-1991	99,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,325
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,275
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,675
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,225
» » »	12,50%	1-10-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,650
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,750
» » »	12,50%	1-10-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993	98,350
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,350
» » »	12,50%	17-11-1993	98,150
» » »	12,50%	1-12-1993	97,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,750
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,525
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,400
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,400
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,425
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,075
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,175
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,625
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,425
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,575
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,675
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,475
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,025
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M23110

N. 230

Corso dei cambi del 26 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1118,300	1118,300	1118,40	1118,300	1118,300	1118,300	1118,500	1118,300	1118,300	1118,30
E.C.U.	1548,500	1548,500	1549 —	1548,500	1548,500	1548,500	1548,650	1548,500	1548,500	1548,50
Marco tedesco	749,920	749,920	749,500	749,920	749,920	749,920	749,960	749,920	749,920	749,92
Franco francese	222,460	222,460	223 —	222,460	222,460	222,460	222,490	222,460	222,460	222,46
Lira sterlina	2200,200	2200,200	2202 —	2200,200	2200,200	2200,200	2200,300	2200,200	2200,200	2200,20
Fiorino olandese	665 —	665 —	664,50	665 —	665 —	665 —	664,900	665 —	665 —	665 —
Franco belga	36,317	36,317	36,32	36,317	36,317	36,317	36,311	36,317	36,317	36,31
Peseta spagnola	11,855	11,855	11,8650	11,855	11,855	11,855	11,855	11,855	11,855	11,85
Corona danese	195,720	195,720	195,50	195,720	195,720	195,720	195,710	195,720	195,720	195,72
Lira irlandese	2004,250	2004,250	2006 —	2004,250	2004,250	2004,250	2004 —	2004,250	2004,250	—
Dracmă greca	7,306	7,306	7,32	7,306	7,306	7,306	7,309	7,306	7,306	—
Escudo portoghese	8,546	8,546	8,54	8,546	8,546	8,546	8,551	8,546	8,546	8,54
Dollaro canadese	963,500	963,500	965 —	963,500	963,500	963,500	963,400	963,500	963,500	963,50
Yen giapponese	8,674	8,674	8,67	8,674	8,674	8,674	8,685	8,674	8,674	8,67
Franco svizzero	884,440	884,440	884 —	884,440	884,440	884,440	884,300	884,440	884,440	884,44
Scellino austriaco	106,440	106,440	106,70	106,440	106,440	106,440	106,611	106,440	106,440	106,62
Corona norvegese	192,360	192,360	192 —	192,360	192,360	192,360	192,360	192,360	192,360	192,36
Corona svedese	200,690	200,690	200,50	200,690	200,690	200,690	200,700	200,690	200,690	200,69
Marco finlandese	313,700	313,700	313,50	313,700	313,700	313,700	313,900	313,700	313,700	—
Dollaro australiano	857 —	857 —	856 —	857 —	857 —	857 —	857,370	857 —	857 —	857 —

Media dei titoli del 26 novembre 1990

Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 1-12-1983/90	99,975
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	99,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,925
» » » » 1- 2-1984/91	100,025
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,300
» » » » 1- 6-1984/91	100.275
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100
» » » » 1-10-1984/91	100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1-11-1984/91....	100,200
»	»	»	»	1-12-1984/91....	100,075
»	»	»	»	1- 1-1985/92....	100,275
»	»	»	»	1- 2-1985/92....	100,125
»	»	»	»	18- 4-1986/92....	100,275
»	»	»	»	19- 5-1986/92....	100 —
»	»	»	»	20- 7-1987/92....	100,250
»	»	»	»	19- 8-1987/92....	100,100
»	»	»	»	1-11-1987/92....	100,250
»	»	»	»	1-12-1987/92....	100,175
»	»	»	»	1- 1-1988/93....	99,775
»	»	»	»	1- 2-1988/93....	99,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93....	99,750
»	»	»	»	1- 4-1988/93....	99,825
»	»	»	»	1- 5-1988/93....	100,400
»	»	»	»	1- 6-1988/93....	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93....	99,600
»	»	»	»	1- 7-1988/93....	100,325
»	»	»	»	17- 7-1986/93....	99,525
»	»	»	»	1- 8-1988/93....	100,200
»	»	»	»	19- 8-1986/93....	98,950
»	»	»	»	1- 9-1988/93....	99,875
»	»	»	»	18- 9-1986/93....	98,600
»	»	»	»	1-10-1988/93....	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93....	99,400
»	»	»	»	1-11-1988/93....	100,400
»	»	»	»	18-11-1986/93....	99,700
»	»	»	»	19-12-1986/93....	99,625
»	»	»	»	1- 1-1989/94....	99,825
»	»	»	»	1- 2-1989/94....	99,700
»	»	»	»	1- 3-1989/94....	99,800
»	»	»	»	15- 3-1989/94....	99,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94....	99,900
»	»	»	»	1- 9-1988/94....	98,800
»	»	»	»	1-10-1987/94....	98,800
»	»	»	»	1-11-1988/94....	98,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95....	98,850
»	»	»	»	1- 2-1985/95....	99,375
»	»	»	»	1- 3-1985/95....	97,950
»	»	»	»	1- 3-1990/95....	97,925
»	»	»	»	1- 4-1985/95....	97,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95....	97,725
»	»	»	»	1- 5-1990/95....	98,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95....	97,925
»	»	»	»	1- 7-1985/95....	98,700
»	»	»	»	1- 8-1985/95....	97,975
»	»	»	»	1- 9-1985/95....	97,950
»	»	»	»	1-10-1985/95....	98,050
»	»	»	»	1-11-1985/95....	98,500
»	»	»	»	1-12-1985/95....	98,375
»	»	»	»	1- 1-1986/96....	98,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II ..	100,200
»	»	»	»	1- 2-1986/96....	98,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96....	98,450
»	»	»	»	1- 4-1986/96....	98,150
»	»	»	»	1- 5-1986/96....	98,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96....	98,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96....	98,375
»	»	»	»	1- 8-1986/96....	97,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96....	97,775
»	»	»	»	1-10-1986/96....	95,550
»	»	»	»	1-11-1986/96....	96—
»	»	»	»	1-12-1986/96....	96,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97....	95,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97....	95,850
»	»	»	»	18- 2-1987/97....	95,925
»	»	»	»	1- 3-1987/97....	96,100
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1987/97....	95,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97....	95,825
»	»	»	»	1- 6-1987/97....	96,625
»	»	»	»	1- 7-1987/97....	96,075
»	»	»	»	1- 8-1987/97....	95,900
»	»	»	»	1- 9-1987/97....	96,675

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-12-1990...........	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991...........	100,300
»	»	»	11,50%	1-11-1991...........	99,175
»	»	»	11,50%	21-12-1991...........	99 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1992...........	97,400
»	»	»	9,25%	1- 2-1992...........	97,275
»	»	»	11,00%	1- 2-1992...........	98,075
»	»	»	9,15%	1- 3-1992...........	96,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1992...........	99,375
»	»	»	9,15%	1- 4-1992...........	97 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992...........	97,900
»	»	»	12,50%	1- 4-1992...........	99,375
»	»	»	12,50%	18- 4-1992...........	99,325
»	»	»	9,15%	1- 5-1992...........	96,650
»	»	»	11,00%	1- 5-1992...........	97,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992...........	99,350
»	»	»	12,50%	17- 5-1992...........	99,425
»	»	»	9,15%	1- 6-1992...........	96,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992...........	98,425
»	»	»	11,50%	1- 7-1992...........	98,100
»	»	»	11,50%	1- 8-1992...........	97,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1992...........	99,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992...........	99,150
»	»	»	12,50%	1- 2-1993...........	98,725
»	»	»	12,50%	1- 7-1993...........	98,125
»	»	»	12,50%	1- 8-1993...........	97,900
»	»	»	12,50%	1- 9-1993...........	97,725
»	»	»	12,50%	1-10-1993...........	97,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993...........	98,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,425
»	»	»	12,50%	17-11-1993...........	98,100
»	»	»	12,50%	1-12-1993...........	97,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1994...........	97,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94.........	97,475
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94.........	97,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94.........	97,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92.........	99,375
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94.........	97,200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,950
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	98,375
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	96,400
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	96,450
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	96,425
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	101,100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,150
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	97,150
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	94,125
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	93,675
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	94,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	92,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	93,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	95,975
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	92,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	97 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	90,275
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	95,375
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	95,600
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15% .	96,450
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,850
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	99,925
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	95,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

0M26110

N. 231

Corso dei cambi del 27 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1115,850	1115,850	1115,90	1115,850	1115,850	1115,850	1115,940	1115,850	1115,850	1115,85
E.C.U.	1547,250	1547,250	1547 —	1547,250	1547,250	1547,250	1547,250	1547,250	1547,250	1547,25
Marco tedesco	749,750	749,750	749,75	749,750	749,750	749,750	749,710	749,750	749,750	749,75
Franco francese	222,330	222,330	223 —	222,330	222,330	222,330	222,380	222,330	222,330	222,33
Lira sterlina	2197,650	2197,650	2202 —	2197,650	2197,650	2197,650	2198,500	2197,650	2197,650	2197,65
Fiorino olandese	664,850	664,850	664,75	664,850	664,850	664,850	664,870	664,850	664,850	664,85
Franco belga	36,311	36,311	36,32	36,311	36,311	36,311	36,316	36,311	36,311	36,31
Peseta spagnola	11,827	11,827	11,84	11,827	11,827	11,827	11,831	11,827	11,827	11,82
Corona danese	195,590	195,590	195,75	195,590	195,590	195,590	195,590	195,590	195,590	195,89
Lira irlandese	2004,600	2004,600	2004 —	2004,600	2004,600	2004,600	2004,300	2004,600	2004,600	—
Dracma greca	7,304	7,304	7,30	7,304	7,304	7,304	7,300	7,304	7,304	—
Escudo portoghese	8,539	8,539	8,54	8,539	8,539	8,539	8,539	8,539	8,539	8,53
Dollaro canadese	959,450	959,450	960 —	959,450	959,450	959,450	960,100	959,450	959,450	959,45
Yen giapponese	8,664	8,664	8,67	8,664	8,664	8,664	8,662	8,664	8,664	8,66
Franco svizzero	883 —	883 —	882 —	883 —	883 —	883 —	882,900	883 —	883 —	883 —
Scellino austriaco	106,590	106,590	106,60	106,590	106,590	106,590	106,583	106,590	106,590	106,59
Corona norvegese	192,130	192,130	192 —	192,130	192,130	192,130	192,150	192,130	192,130	192,12
Corona svedese	200,580	200,580	200,50	200,580	200,580	200,580	200,570	200,580	200,580	200,58
Marco finlandese	313,600	313,600	313,50	313,600	313,600	313,600	313,550	313,600	313,600	—
Dollaro australiano	857,700	857,700	856 —	857,700	857,700	857,700	857,750	857,700	857,700	857,70

Media dei titoli del 27 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 1-12-1983/90	99,975
» » » » 18-12-1985/90	100,025
» » » » 1- 1-1984/91	99,950
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	100,025
» » » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,925
» » » » 1- 4-1984/91	100,075
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,225
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1-11-1984/91	100,125
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,050
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,275
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,125
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,300
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100 —
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,200
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100 —
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,325
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,225
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,525
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,325
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,150
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,825
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,875
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,600
»	»	»	»	1-10-1988/93	100 —
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,175
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,425
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,650
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,675
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,750
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,725
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,625
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,600
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,775
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,925
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,625
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,950
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,300
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,675
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,675
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,450
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,900
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,400
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,725
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,425
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,975
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,675

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-12-1990	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	100,175
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,150
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,950
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,250
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,075
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,950
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,225
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,275
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,8[illegible]
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,425
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,050
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,825
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,075
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,225
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	101 —
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,425
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	92,800
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,625
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,500
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,650
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,150
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,275
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,150
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,425
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,925
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,500
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,125
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,350
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,500
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15%	96,450
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	99,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M27110

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 16 gennaio 1990, concernente: «Prezzi delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1990).

Nel provvedimento n. 4/1990, di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1990, sono aggiunte le specialità medicinali contenute nei seguenti allegati:

ALLEGATO *A*/2 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Alimix - Cilag		
30 cpr 10 mg	27008/010	24.795
ad os sosp 200 ml	27008/034	18.415
bb os sosp 100 ml	27008/046	10.820
os grat 30 bust 10 mg	27008/059	27.150
Biterol - Maggioni-Win		
Aerosol fl 10 ml	26914/010	14.970
Buflocit - CT		
30 cps 150 mg	26847/018	8.705
30 cps 300 mg	26847/020	14.900
Cymevene - Recordati		
IV 1 fl liof 500 mg + 1 f 10 ml	27427/018	90.365
Diniket Retard - Schwarz It.		
40 cpr 20 mg	26887/051	8.675
40 cpr 40 mg	26887/063	14.405
Duxorubicin - Eurocetus		
1 fl liof 10 mg	27259/011	18.450
1 fl liof 50 mg	27259/023	79.530
Esdedril - Lipha		
25 cpr 200 mg	27247/016	9.745
Kiron - Farmades		
21 conf	27305/010	8.635
Monopina - Bioindustria		
mite 28 cpr 5 mg	27444/013	33.850
14 cpr 10 mg	27444/025	33.545
Prepulsid - Janssen		
30 cpr 10 mg	26846/016	24.795
ad os sosp 200 ml	26846/030	18.415
bb os sosp 100 ml	26846/042	10.820
os grat 30 bust 10 mg	26846/055	27.150
Spasen somatico - Firma		
30 conf 20 mg	27256/015	9.390
«40» 30 cpr	27256/027	14.940
Tolbet - Corvi		
aerosol 10 ml	26924/011	14.970
Zen - Prophin		
30 cpr 15 mg	27382/011	19.855
10 supp 30 mg	27382/023	15.255

ALLEGATO *A*/2 - MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Brufen - Boots Italia		
os grat 30 bust 600 mg	22593/103	16.930
Loftyl - Abbott		
os 8 fl 300 mg	24582/140	9.310
Praxilene - Formenti		
«200» 25 cpr	22584/066	10.500
Spasmomen - Menarini		
10 fl pv 150 mg + 10 f 15 ml	23418/104	23.800

SERIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Lomexin - Recordati		
2 ovuli vag 600 mg	26043/152	19.780
Ukidan - Serono		
250000 ui 1 fl liof + 1 f 2 ml	23208/059	431.280
500000 ui 1 fl liof + 1 f 2 ml	23208/061	858.380
1000000 ui 1 fl liof + 1 f 2 ml	23208/073	1.712.505
Urochinasi - Ikcton		
250000 ui fl liof + f 5 ml	26195/038	340.310
500000 ui fl liof + f 5 ml	26195/040	677.225
1000000 ui fl liof + f 5 ml	26195/053	1.350.990
250000 ui sir liof + solv	26195/065	341.055
500000 ui sir liof + solv	26195/077	677.970
1000000 ui sir liof + solv	26195/089	1.351.730
Zetamicin - Menarini		
«300» im IV 1 f 3 ml	24829/069	29.305

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Mirtilene - S.I.F.I.		
«Forte» 20 cps	24373/033	14.250

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Clenasma - Biom. Foscama		
aerosol fl 28 ml	25100/064	8.450

ALLEGATO *B*/1 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Eminase - ISF		
IV 1 fl liof 30 u + f solv	26955/017	2.194.675
Multilase - Sigma-Tau		
IV 1 fl liof 30 u + f 5 ml	27422/017	2.194.675
Trivemil - Lirca		
infus 1 fl 500 ml	27025/028	33.255
infus 1 fl 1000 ml	27025/030	61.890

ALLEGATO *B*/1 - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Actraphane Hm 40 ui/ml - Novo Farmac		
fl 10 ml 400 u	27563/016	12.440
Actrapid Hm - Novo Farmac		
40 ui/ml fl 10 ml 400 u	27559/018	12.440
100 ui/ml Penfill 5 tbf	27559/020	23.165
Monotard Hm 40 ui/ml - Novo Farmac		
fl 10 ml 400 u	27560/010	12.440
Protaphane Hm 40 ui/ml - Novo Farmac		
fl 10 ml 400 u	27561/012	12.440
Ultratard Hm 40 ui/ml - Novo Farmac		
fl 10 ml 400 u	27562/014	12.440

MODIFICHE ECCIPIENTI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Dobutrex - Lilly		
IV 1 fl 250 mg 20 ml	24586/024	20.245

90A5084

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di **vendita** dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 8 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000